



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------------------|---|
| N. 62 del 29-12-2023 | OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024. CONFERMA. |
|-------------------------|---|

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:00 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | Presente/Assente |
|----------------------------|-------------------------|
| NETTI LORENZO | Presente |
| GIANNOCCARO Caterina | Presente |
| VINIERO Nicola | Presente |
| DI VENERE Marina | Assente |
| Dionisio Luigi | Presente |
| Savino Francesco | Presente |
| SPINELLI Francesco Antonio | Presente |
| Morgese Alessandra | Assente |
| Cici Marisa | Presente |
| Sicoli Pasqua | Presente |
| Spinelli Vito | Presente |
| IACOVELLI Filippo | Presente |
| Liotino Maria Donata | Presente |

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste il Segretario dr. Gianpiero Devillanova. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.
 Sammichele di Bari, li 07-12-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario competente firmato digitalmente.
 Sammichele di Bari, li 07-12-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento iscritto al punto numero due dell'ordine del giorno dando lettura alla parte dispositiva della proposta di deliberazione.

Interviene la Consigliera Liotino rammentando alcuni aspetti di carattere tecnico relativi alle modalità di approvazione delle aliquote Imu per il corrente anno sulla scorta delle indicazioni del Mef. Evidenzia quindi che, trattandosi di una deliberazione propedeutica all'approvazione del bilancio, sarebbe stato più corretto, dal punto di vista formale, procedere al relativo esame prima dell'adozione del DUP, che reca al proprio interno le previsioni di entrata concernenti l'Imu. E ciò a prescindere dalla circostanza che le aliquote vengono confermate. Afferma che la sequenza procedimentale seguita non è corretta.

Il Sindaco evidenzia che con tale provvedimento l'Amministrazione in carica non sta incidendo sulla politica fiscale, non sta variando le aliquote, per cui a rigore non si poneva l'esigenza di esaminare e approvare l'atto in Consiglio vertendosi in un'ipotesi di conferma di quelle già in vigore.

La Consigliera Sicoli opera una precisazione in merito ad un passaggio della proposta deliberativa laddove si richiama la norma che ha rinviato all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote Imu mediante specifica applicazione informatica disponibile sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendoci ulteriori interventi, esaurita la discussione così come innanzi sinteticamente riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce:

- al comma 738 che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;
- al comma 740 che “*Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.*”;
- al comma 744 che: “*E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*”.

PREMESSO, altresì, che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, a decorrere dal 1°gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RILEVATO, che ai sensi del comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari*

di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

- l'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

PREO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

VISTI i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto. Tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote IMU e quindi consentirà di elaborare il prospetto.

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del Federalismo Fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "Prospetto delle Aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*".

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025.

RITENUTO, per quanto sopra, confermare per l'anno 2024 le aliquote già in vigore per l'anno 2023 così come segue:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9 c. 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili.

PRESO ATTO, che ai sensi del comma 758 lett. d) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n.

141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

PRESO ATTO che ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.*".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2020 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Approvazione".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D. Lgs. n. 446/97.

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale.

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità tecnica.

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile.

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, c.1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000.

UDITI gli interventi come sopra succintamente riportati, il cui resoconto integrale è conservato agli atti d'ufficio;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 11;

Consiglieri votanti: 11;

Favorevoli: 11;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU), già in vigore nell'anno 2023:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9 c. 3-bis del D.L. n.557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili.

2. DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. DI PRENDERE ATTO, che ai sensi:

- del comma 758 lett. d) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.
- del comma 751 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito sul sito internet Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze come previsto dall'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019.

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal medesimo esito: Favorevoli 11; Contrari 0;
Astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 420) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, lì 23-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134,comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 29-12-2023 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, lì 29-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, lì 23-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Provincia di BARI

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 59/2023

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.
CONFERMA.**

Il giorno 7 del mese di Dicembre dell'anno 2023 il sottoscritto Revisore dei Conti, Vincenzo Carluccio, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/10/2021, in ottemperanza agli obblighi previsti dal TUEL, formula il parere sulla proposta n. 59 del 7-12-2023 di Consiglio Comunale riguardante la determinazione delle aliquote per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU), propedeutico al Bilancio di Previsione 2024/2026.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 73a, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e istituito l'imposta municipale propria;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato:

- che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m) del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- che le aliquote proposte appaiono in linea con le norme vigenti in materia e, in particolare, con quanto disposto dall'articolo 1 commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Presa in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale con la quale si confermano le aliquote già applicate nell'anno 2023, ossia:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9 c. 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);

- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili.

esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 59/2023 di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

IL REVISORE DEI CONTI

Vincenzo Carluccio
(firmato digitalmente)